



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

RAFFAELE FRASCA

Presidente

EMILIO IANNELLO

Consigliere

MARCO ROSSETTI

Consigliere

PAOLO SPAZIANI

Consigliere

SALVATORE SAIJA

Consigliere-Rel.

Regolamento di
competenza d'ufficio

Ud. 1/4/2025 CC

Cron.

R.G.N. 24905/2024

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza N. 24905/2024 R.G., ex artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c., - proposto dal Tribunale di Foggia con ordinanza del 29.11.2024, nella causa iscritta al N. 3214/2018 R.G., promossa da Caricone Michele Antonio nei confronti di Lasorsa Anna Maria, Sollazzo Marco, Sollazzo Michele e Unipolsai s.p.a., nella quale sono state chiamate in causa la Generali s.p.a. e la Avis Budget Italia s.p.a.;

udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 1.4.2025 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;

Rilevato che

- con ordinanza del 10.7.2024 emessa nel procedimento N. 2037/2018 R.G. tra Gruppo Caricone s.r.l. e Lasorsa Anna Maria, Sollazzo Michele, Sollazzo Marco e la Unipolsai s.p.a., il Giudice di pace di Foggia ha disposto: *"... l'invio, a cura della Cancelleria, del presente fascicolo al Tribunale di Foggia al fine di valutare l'opportunità della chiesta riunione"*



con la causa n. 3214/2018 r.g., poiché sussisterebbe "... *connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i due procedimenti*";

- il Tribunale di Foggia, dopo aver qualificato l'ordinanza suddetta come emessa ai sensi dell'art. 40, commi 6 e 7, c.p.c., con l'ordinanza in epigrafe ha tuttavia ritenuto insussistente ogni ipotesi di connessione tra i due procedimenti, aventi ad oggetto distinti danni da circolazione stradale, benché **è** derivanti dal medesimo sinistro, perché la causa proposta dinanzi al Giudice di pace non avrebbe potuto proporsi dinanzi al Tribunale in applicazione del criterio della competenza per materia con limite di valore ex art. 7, comma 2, c.p.c.;

- ha dunque ritenuto di proporre al riguardo regolamento di competenza d'ufficio, per essere sussistente la competenza del Giudice di pace di Foggia in ordine al procedimento originariamente introdotto dinanzi a quell'Ufficio giudiziario, richiamando anche la giurisprudenza di legittimità a supporto (Cass. n. 19053/2016; Cass. n. 24772/2018);

- Michele Caricone e la Gruppo Caricone s.r.l. hanno depositato memoria difensiva, mentre le altre parti non hanno svolto difese;

- il P.G. ha chiesto l'accoglimento del regolamento;

- Michele Caricone ha depositato memoria di costituzione di nuovo difensore;

Considerato che

- il regolamento d'ufficio in esame è stato tempestivamente proposto ed è evidentemente fondato;



- secondo indirizzo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità *“In tema di danni da circolazione stradale, ove due soggetti, rimasti danneggiati nello stesso sinistro, introducano distinte domande risarcitorie, l'una davanti al giudice di pace (in quanto rientrante nella sua competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.p.c.), e l'altra davanti al tribunale (giacché riconducibile alla sua competenza per materia perché supera quel limite), la connessione per il titolo esistente fra le due domande non consente al giudice di pace di rimettere al tribunale la causa pendente innanzi a lui, ex art. 40, comma 1, c.p.c., operando tale norma solo se per le ragioni di connessione indicate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., oppure, ricorrendo ragioni diverse, se entrambe le cause potevano essere proposte dinanzi allo stesso giudice. Ne deriva che il tribunale, davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito di pronuncia del giudice di pace declinatoria della propria competenza, può sollevare il conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c.”* (Cass. n. 19053/2016; conf. Cass. n. 24772/2018);
- nella specie, come è dato univocamente evincere già dalla decisione del giudice di pace e comunque dall'esame degli atti, cui questa Corte ha diretto accesso essendo giudice anche del fatto processuale, dette condizioni non ricorrono, come correttamente evidenziato dal Tribunale remittente e anche dal P.G.;
- infatti, la causa introdotta davanti al giudice di pace era regolata dalla sua competenza per materia e le ragioni connessione non giustificavano,



alla stregua del richiamato principio di diritto, l'applicazione dell'art. 40, comma 1, c.p.c.;

- il proposto regolamento d'ufficio è dunque fondato e merita accoglimento;
- nel procedimento iscritto al N. 2037/2018 R.G. va pertanto dichiarata la competenza del Giudice di pace di Foggia, dinanzi al quale vanno rimesse le parti, con termine di legge per la riassunzione del giudizio;
- non deve provvedersi sulle spese (Cass., Sez. Un. n. 1202/2018; Cass. n. 7596/2011; Cass. n. 17811/2012);

P. Q. M.

la Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza d'ufficio e dichiara la competenza del Giudice di pace di Foggia in relazione al procedimento iscritto al N. 2037/2018 R.G.; fissa per la riassunzione termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza alle parti costituite e all'Ufficio ricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 1.4.2025.

Il Presidente
Raffaele Frasca

